



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 3 del 3 gennaio 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 4 del 3 gennaio 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 5 del 3 gennaio 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTI i dd.P.C.M. 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2;

VISTO il decreto ministeriale 29 aprile 2020 (prot.n. 57), recante le modalità di svolgimento della prima sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 237, comma 1, secondo cui:

“1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.”;

RITENUTO di consentire il completamento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle citate ordinanze ministeriali del 3 gennaio 2019, rimasti sospesi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 anche con modalità alternative rispetto a quelle previste dai vari regolamenti;

INTERPELLATI in merito gli Ordini professionali interessati:

DECRETA :

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, è consentito il completamento della seconda sessione degli esami di Stato del 2019 di cui alle oo.mm. nn. 3, 4 e 5 del 3 gennaio 2019, citate nelle premesse, prevedendo alternativamente le seguenti possibilità a scelta delle relative commissioni:

- a) un’unica prova orale svolta con modalità a distanza su tutte le materie delle prove non ancora espletate, previste dalle specifiche normative di riferimento;
- b) completamento delle prove normalmente previste da svolgere anche in presenza, qualora i numeri dei candidati lo consentano;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- c) elaborato sui contenuti delle prove non ancora espletate, da correggere, laddove non sia possibile farlo in presenza, anche in via telematica.

Art. 2

1. Le commissioni, nel completare con una delle suddette modalità gli esami rimasti sospesi, avranno cura di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi